

COMUNE DI VENAROTTA

STATUTO

Delibera n. 98 del 13/11/1999.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 IDENTIFICAZIONE

1. Il comune di Venarotta è costituito dal capoluogo e dalle frazioni di Cerreto, Monsampietro, Portella, Capodipiano, Olibra, Gimigliano, Vallorano, Castellano e Cepparano.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Al comune è riconosciuta un' ampia autonomia nei rapporti con la regione Marche, riservando a quest'ultima la sola indicazione dei criteri e degli obiettivi generali per la cooperazione tra enti e la programmazione socio-economica e territoriale.

ART. 2 SEDE

1. La sede del comune è nel capoluogo in via Euste Nardi n. 39, palazzo del Municipio.
2. Nella sede si riuniscono tutti gli organi comunali.
3. La giunta comunale può deliberare le riunioni degli organi in altra sede, per esigenze particolari.

ART. 3 STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 4 OBIETTIVI

1. Il comune, pur essendo di tipo rurale, si avvia ad avere un ruolo industriale nel rispetto dell'ambiente e delle vocazioni tradizionali della popolazione.

2. Il comune valorizza le specificità locali per consentire alla popolazione di realizzare la propria individualità cercando nel contempo di incentivare le attività turistiche.

3. Il comune ispira la propria azione alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il comune indirizza la sua attività alla realizzazione dei fini anzidetti.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI DEL COMUNE

ART. 5 ORGANI

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

CAPO II ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6 COMPETENZE

1. Il consiglio comunale é organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2. Il consiglio comunale é dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità , delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

3. Il consiglio comunale ha competenza per gli atti di cui all'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 7 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il presente statuto prevede l'istituzione del Presidente del consiglio in conformità di quanto disposto dalla legge 3 agosto 1999 n. 265.

2. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere più anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2 ter della legge 25 marzo 1993 n. 81.

3. Il presidente del consiglio é eletto dai consiglieri nella prima seduta di consiglio.

ART. 8 CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il consigliere anziano è il consigliere che nell'elezione ha avuto il numero individuale di voti più alto ai sensi dell'articolo 72 comma 4, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 10 maggio 1960,

n. 570, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, della legge 25 marzo 1993 n. 81.

ART. 9 CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Il consiglio procede alla convalida degli eletti su proposta del Sindaco che deposita la proposta nella segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta.

ART. 10 FUNZIONAMENTO

1. La convocazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Nella stesura del regolamento sono tenuti presenti, in eguale misura, i criteri che consentono alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi brevi, senza essere oggetto di situazioni ed interventi dilatori.

3. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) la convocazione del consiglio comunale;
- b) le sedute e la relativa verbalizzazione;
- c) il quorum strutturale che non può essere comunque inferiore ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati, anche in seconda convocazione, senza computare il Sindaco;
- d) la presentazione di interrogazioni e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del consiglio.

4. In attesa del regolamento le delibere, se non diversamente disposto, si intendono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

6. Le proposte di deliberazioni da sottoporsi all'esame del consiglio sono depositate, in libera visione, alla segreteria del Comune almeno 24 ore prima della seduta.

ART. 11 ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il consiglio esamina ed approva le proposte di regolamento redatte dalla giunta, eventualmente sentite le commissioni speciali, previste dall'art. 13 del presente Statuto.

2. Per l'approvazione del regolamento relativo al funzionamento dei consigli occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. I regolamenti, una volta approvati dall'organo di controllo, sono depositati nella segreteria del Comune in pubblica visione per quindici giorni consecutivi, con contemporanea affissione all'albo pretorio comunale di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

4. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma del presente articolo, salvo diversa previsione del regolamento stesso.

5. La potestà regolamentare va esercitata nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal

presente statuto.

ART. 12 INCOMPATIBILITA'

1. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di 10 giorni previsto dal 4^a comma dell'art. 7 della legge 154/1981, decorre dalla data di notificazione del ricorso.

SEZIONE II COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 13 COMPETENZE

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Le commissioni redigono relazioni da sottoporre all'esame degli organi competenti.

ART. 14 COMPOSIZIONE E ATTO COSTITUTIVO

1. Le commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo di garanzia, la presidenza é attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Con l'atto costitutivo si nomina il presidente, i membri della commissione ed il segretario e sono fissati:

a) l'oggetto dell'attività della commissione

b) il termine per la conclusione dei lavori

c) il compenso dei membri della commissione commisurato a quello previsto dalla legge 27 dicembre 1985 n 816, per i membri delle commissioni obbligatorie permanenti ed equiparato a quello spettante ai componenti degli organi collegiali dell'ente

d) impegno economico globale.

ART. 15 FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni della commissione consiliare si tengono nella sede comunale.

2. Le riunioni della commissione, qualunque sia il numero dei membri che la compongono, sono valide con l'intervento di almeno tre componenti, purchè risulti che tutti sono stati avvisati almeno cinque giorni prima con la sottoscrizione dell'avviso di convocazione o con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le riunioni si svolgono senza formalità e sono dirette dal presidente il quale ispira la sua condotta al principio stabilito nel precedente articolo 10, comma 2, del presente statuto.

4. Qualora la commissione non termina i lavori nei tempi previsti, il consiglio comunale ne

dichiara la decadenza ovvero proroga il termine per giustificate ragioni nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine.

SEZIONE III GIUNTA COMUNALE

ART. 16 NOMINA

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

ART. 17 COMPOSIZIONE

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 4 (quattro) assessori, fra cui è nominato il vicesindaco, in conformità della legge 10 aprile 1991, n. 125, recepito come mero indirizzo comunque non vincolante per la nomina degli assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 18 COMPETENZE

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed ha le competenze ad esso attribuite dall'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La giunta, in particolare, adotta tutti gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. Ogni proposta di deliberazione riporta i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

ART. 19 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta deve risultare dal verbale. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

6. Le deliberazioni assunte dalla giunta sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

ART. 20 ASSESSORI

1. Il sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie e con autorizzazione a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnate.

2. Nelle materie cosiddette delegate, al sindaco e ai componenti della giunta, spettano solo poteri di controllo in quanto i poteri di indirizzo politico fanno capo all'assessore delegato.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti di ciascun assessore ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Gli incarichi attribuiti e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ART. 21 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. In caso di dimissioni, revoca o decesso dell'assessore, il sindaco provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile successiva alla vacanza.

2. Le dimissioni sono efficaci dal momento della loro presentazione e pertanto sono irrevocabili.

ART. 22 ASSESSORE IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento del sindaco le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco ai sensi dell'articolo 37 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142.

SEZIONE IV SINDACO

ART. 23 ELEZIONE

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente eleggibile.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del consiglio trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione ai sensi

dell'articolo 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come modificato e integrato dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 24 COMPETENZE

2. Il Sindaco rappresenta il comune ed é l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dagli articoli 36 e 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142 così come modificati ed integrati dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 nonché quelle stabilite dalle leggi statali, regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.

CAPO III ORGANI NON ELETTIVI

SEZ. I SEGRETARIO COMUNALE

ART. 25 NOMINA

1. Il Segretario comunale é nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed é scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 26 FUNZIONI

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

4. Nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, il segretario comunale, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

3. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Roga i contratti del comune, nei quali l'ente é parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE-DIFENSORE CIVICO-DIRITTI DI ACCESSO

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 27

PRINCIPI

1. Il comune valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione di cui fa parte il popolo, favorendone lo sviluppo.

2. Il comune garantisce in ogni circostanza la libertà , l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART. 28

RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative appartiene a tutto il popolo, anche organizzato nelle forme associative così come disciplinate dal codice civile.

2. Il comune facilita l'esercizio di tali attività mettendo eventualmente a disposizione le sedi e ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, debbono precisare anche le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese nonché per l'uso delle proprietà comunali, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi

c) per sottoporre proposte, programmi e relazioni consuntive.

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

ART. 29

MODALITA' E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

1. Il comune comunica l'avvio del procedimento mediante comunicazione personale ai soggetti che siano portatori di diritti o di interessi legittimi o che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo. Qualora la comunicazione personale sia

particolarmente gravosa per l'elevato numero degli interessati é consentito l'avvio del procedimento mediante affissione all'albo pretorio del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi.

2. La comunicazione indica:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio comunale competente al procedimento;
- c) l'ufficio presso cui gli interessati possono prendere visione degli atti, durante il normale orario di lavoro.

ART. 30

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

1. Possono partecipare al procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o può produrre un pregiudizio.

2. Le associazioni e gli altri organismi di cui al precedente articolo 28 di questo statuto, hanno facoltà di partecipare al procedimento esclusivamente a salvaguardia degli interessi per i quali sono costituiti.

ART. 31

POTERI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

1. La partecipazione al procedimento si estrinseca nella facoltà di ottenere ogni informazione e di presentare osservazioni e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le osservazioni ed i documenti non producono gli effetti previsti nel successivo articolo 32 del presente statuto, se prodotti dopo la data di adozione del provvedimento.

ART. 32

OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune ha l'obbligo:

- a) di attendere per l'adozione del provvedimento, almeno quindici giorni dalla data di spedizione della comunicazione salvo che non sussistano ragioni di particolare urgenza che vanno espresamente indicate nella motivazione del provvedimento;
- b) di valutare e motivare sulle osservazioni ed i documenti presentati dai soggetti previsti nel precedente art. 31 di questo statuto, ove questi sono pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 33

ACCORDI-ESCLUSIONE

1. Il comune può concludere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività del comune considerata dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Con successivi regolamenti sono indicati gli atti che, per motivi di riservatezza, sono esclusi dalla libera visione e dal rilascio di copie.

CAPO III

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

ART. 34

FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, le associazioni, così come disciplinate dal codice Civile, gli organismi di partecipazione e l'intero corpo elettorale, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee, su materie di esclusiva rilevanza locale.

2. Il referendum, inteso come consultazione, è disciplinato dal capo V del titolo III del presente statuto.

ART. 35

RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E COSTI

1. I risultati delle consultazioni devono essere resi pubblici e di essi si deve tener conto nei conseguenti atti.

2. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

CAPO IV

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 36

PRINCIPI

1. I cittadini singoli o organizzati nelle forme associative così come previste dal codice civile, possono rivolgere al comune istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi di rilevanza cittadina.

ART. 37

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Le istanze e le petizioni, di cui al precedente articolo del presente statuto, sono depositate in forma scritta, presso la segreteria comunale.

ART. 38

GARANZIE PER L'ESAME

1. L'organo elettivo competente procede all'esame delle istanze e petizioni alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate nell'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale, convocato dopo la scadenza di detto termine. Il sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

CAPO V

ASSEMBLEE REFERENDARIE

ART. 39

PRINCIPI

1. Sono ammesse assemblee referendarie in materia di esclusiva competenza locale.

2. Non possono essere oggetto di consultazioni i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni.

3. Il comune favorisce l'esperimento di dette assemblee nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

4. La consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.

ART. 40

POTERI DI INIZIATIVA

1. Le consultazioni sono indette con deliberazione del consiglio comunale, assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e quando lo richiedono il 25% (venticinque per cento) degli iscritti nelle liste elettorali del comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

ART. 41

MODALITA' DELLA RICHIESTA

1. Con deliberazione del consiglio è fissato il testo da sottoporre agli elettori.

2. La richiesta degli elettori contiene il testo da sottoporre alla consultazione ed è sottoscritto con il necessario numero di firme autenticate nelle forme di legge.

3. La richiesta degli elettori è depositata presso la segreteria comunale.

4. Il quesito della consultazione deve essere breve, chiaro e preferibilmente unico.

ART. 42

AMMISSIBILITA' DELLA CONSULTAZIONE

1. Sull'ammissibilità della consultazione richiesta dagli elettori decide il consiglio comunale, entro trenta giorni dal deposito, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, acquisiti i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La decisione del consiglio comunale è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità della consultazione proposta.

3. Quando la richiesta di consultazione promana dal consiglio comunale, la delibera che la propone, ne verifica anche la legittimità .

ART. 43

INDIZIONE

1. Le consultazioni assembleari sono indette dal sindaco e si tengono nel più prossimo giorno festivo di maggio o di ottobre, purchè dall'esecutività della delibera consiliare, che ne ha verificato la legittimità , sono decorsi trenta giorni.

2. Le consultazioni e i referendum non devono essere concomitanti con votazioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 44

MODALITA' PER LA CONSULTAZIONE

1. Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito regolamento che si uniforma al principio di snellire le operazioni di voto.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e palese.

3. L'esito della consultazione è proclamato e reso noto dal sindaco mediante affissioni di manifesti, in modo che tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

ART. 45 EFFETTI

1. Il quesito sottoposto a consultazione è approvato se alla votazione ha partecipato il 30% (trenta per cento) degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti.

2. Il sindaco, se l'esito è stato favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a proporre al consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a consultazione per l'attuazione.

3. Se l'esito non è stato favorevole, il sindaco ha la facoltà di proporre al consiglio comunale la questione per le conseguenti valutazioni.

CAPO VI DIFENSORE CIVICO

ART. 46 ISTITUZIONE E FUNZIONI

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

ART. 47 REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il difensore civico è persona che offre garanzia di probità e obiettività di giudizio, per esperienze di lavoro e di vita acquisite.

ART. 48 INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. I consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, il segretario comunale, i titolari degli organi delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di servizi pubblici comunali, il revisore dei conti, i dipendenti del comune, delle aziende speciali ed istituzioni, nonché i soggetti che hanno un rapporto convenzionale o contrattuale con il comune o che sono legati al comune da ragioni di interesse economico, non sono eleggibili a difensore civico.

2. Sono, altresì, ineleggibili i membri ed i funzionari del comitato regionale di controllo che ha competenze sugli atti del comune.

3. Per quanto non previsto, si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste

per i componenti del comitato di controllo regionale nonchè il procedimento ivi previsto per far cessare le cause di incompatibilità .

ART. 49 ELEZIONE

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
2. Il difensore civico è rieleggibile ma non per più di due mandati consecutivi.

ART. 50 DURATA IN CARICA

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e fino al giuramento del successore.

ART. 51 GIURAMENTO

1. Il difensore civico assume le funzioni prestando giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

ART. 52 REVOCA E DECADENZA

1. Il difensore civico è revocato prima della scadenza del mandato, solo per gravi motivi o ripetute violazioni di legge.
2. La revoca è deliberata dal consiglio comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione.
3. Il difensore civico decade dall'ufficio se, nel corso del mandato, si verifica una causa di ineleggibilità .
4. Decade anche se si verifica, nel corso del mandato, una causa di incompatibilità , non prontamente rimossa.

ART. 53 PREROGATIVE

1. Il difensore civico svolge il proprio mandato in piena indipendenza dagli organi del comune.
2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio; egli è , però , tenuto al segreto d'ufficio, secondo le norme vigenti.
3. Il segretario comunale, i titolari degli organi elettivi comunali e degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, i concessionari dei servizi comunali, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, il revisore dei conti e tutti i dipendenti di questi organismi sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione nonchè copia gratuita degli atti, entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene

più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

ART. 54

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il difensore civico presenta al consiglio comunale una relazione scritta sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate.
2. La relazione è iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile ed è personalmente illustrata dal difensore civico.
3. In casi di particolare gravità o importanza o, comunque, meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico invia in qualsiasi momento relazioni o segnalazioni al consiglio comunale.
4. Le relazioni o segnalazioni, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, sono iscritte per la discussione all'ordine del giorno del primo consiglio utile e sono personalmente illustrate dal difensore civico.

ART. 55

INDENNITA' DI CARICA

1. L'indennità mensile spettante al difensore civico viene determinata dalla Giunta comunale in misura comunque non superiore a quella prevista per il sindaco.

ART. 56

MEZZI

1. La giunta comunale individua un locale idoneo ove il difensore civico svolge la sua attività in modo consono alla sua funzione.
2. Il difensore civico utilizza l'ufficio della segreteria comunale ed il personale che vi è addetto.
3. Le spese di funzionamento vengono caricate sull'ufficio di segreteria comunale.

CAPO VII

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 57

RINVIO

1. I diritti di accesso e di informazione dei cittadini sono garantiti e stabiliti oltre che dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 anche da quelli previsti dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 ovvero nei confronti delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori dei pubblici servizi; è necessario tener presente altresì, a tal fine, anche ciò che è previsto dalle norme regolamentari.
2. Il diritto di accesso nei confronti dell'autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. L'onere delle spese di giudizio è attribuito alla parte soccombente, salvo che il comune non abbia aderito all'azione dell'elettore.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 58 ALBO PRETORIO

1. E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli oggetti degli atti possono leggersi per intero e facilmente.

ART. 59 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività ai principi di legalità , buon andamento, imparzialità , economicità , efficacia e pubblicità .

2. Il comune esercita la propria attività nel rispetto dei capi I, II e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 12 della stessa legge.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE

ART. 60 SERVIZI COMUNALI

1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi che hanno le caratteristiche indicate nell'articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

CAPO II FORME DI GESTIONE

ART. 61 RINVIO

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 62 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE

AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, sulla base di un documento corredato dai curricula dei candidati che indicano il programma e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 63

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma più appropriati tra quelli previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 64

RINVIO

1. Il comune si avvale delle convenzioni e degli accordi di programma, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire ed attuare opere ed interventi che richiedono azione integrata e coordinata con altri enti.
2. Per la regolamentazione delle eventuali fusioni di comuni, municipi e unioni di comuni, si rinvia all'articolo 6 della legge 3 agosto 1999 n. 265.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 65

PRINCIPI

1. Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e pari dignità fra uomini e donne. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari apicali di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi. Il segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

2. Nell'ambito dei settori, l'ordinamento degli uffici e dei servizi è organizzato con uno schema flessibile, in modo da corrispondere ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta comunale.

3. Il segretario, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, su indicazione del sindaco, dispone la più ampia mobilità interna, sulla base del principio di professionalità, per adeguare le singole strutture alla realizzazione di programmi e di progetti operativi ritenuti prioritari.

4. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata nell'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite ed è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.

5. I funzionari apicali provvedono ad adottare tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempre che siano atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o atti di ordinaria gestione del servizio e privi di discrezionalità.

6. Ai responsabili degli uffici e dei servizi, il sindaco attribuisce la firma degli atti di relativa competenza ed aventi le caratteristiche di cui al comma precedente del presente articolo.

7. Fra i funzionari apicali, quello di segreteria coadiuva il segretario nel coordinare il funzionamento degli uffici al fine di perseguire coesione della struttura, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dei servizi e nell'attività comunale.

ART. 66

RINVIO

1. Il regolamento disciplina l'oggetto precisato dall'articolo 51, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel rispetto della legge e dei principi stabiliti dal precedente articolo 65 del presente statuto.

CAPO II

IL PERSONALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 67

RINVIO

1. La legge, gli accordi collettivi nazionali ed il regolamento disciplinano gli oggetti riservati a ciascuna fonte dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

SEZIONE II

COPERTURA DEI POSTI CON CONTRATTO

ART. 68

PREVISIONE

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di alta specializzazione può avvenire mediante contratto di diritto pubblico.

ART. 69

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il contratto viene stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguate esperienze e qualificazioni professionali e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, fatta eccezione per l'età .

2. Il contratto non può intervenire con soggetti che operano alle dipendenze dello stesso comune.

ART. 70

DURATA E RINNOVO

1. Il contratto ha durata biennale e può essere rinnovato per una sola volta.

2. Il contratto può intervenire con lo stesso soggetto una terza volta, con successiva possibilità di rinnovo, dopo l'intervallo di un anno.

ART. 71

RETRIBUZIONE

1. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata.

Ai fini previdenziali ed assistenziali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti dipendenti non di ruolo. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché , salvo diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità .

SEZIONE III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 72

RUOLO E FUNZIONI

1. Il segretario comunale esercita le funzioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente statuto.

TITOLO VIII

REVISORE DEI CONTI

ART. 73

RINVIO

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni stabilite dall'articolo 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 74

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il revisore dei conti non può essere consigliere comunale, nè titolare di altro organo o

ufficio ovvero dipendente dello stesso comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale nonchè concessionario di servizi pubblici locali.

ART. 75

CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione del revisore con il consiglio comunale nonchè l'organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze del revisore.
2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

ART. 76

COMPENSO

1. Al revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo come determinato con decreto ministeriale del 4 ottobre 1991.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 77

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le norme integrative e modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 78

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto e le norme integrative e modificative dello stesso entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'albo dell'ente.